

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 31 maggio 2025

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2024, n. 18.

Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2025-2027. (25R00044). Pag. 1

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2024, n. 16.

Ampliamento dei confini del Parco regionale della Valle del Lambro nei comuni di Arcore, Concorezzo, Macherio e Villasanta ai sensi dell'articolo 16-bis della l.r. 86/1983 e conseguenti modifiche e integrazioni alla l.r. 16/2007. (25R00008). Pag. 3

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2024, n. 17.

Diffusione del turismo equestre tramite la realizzazione di reti di ippovie. Modifiche alle leggi regionali 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo) e 27 febbraio 2017, n. 5 (Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico). (25R00009). Pag. 4

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2024, n. 18.

Istituzione del Garante regionale per i diritti delle persone anziane. Modifiche della legge regionale 8 agosto 2022, n. 18 (Riorganizzazione degli organi di garanzia regionali: Difensore regionale, Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità). (25R00010). Pag. 5

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2024, n. 19.

Mutamento delle circoscrizioni comunali mediante rettifica dei confini tra i comuni di Pieve Emanuele e di Locate di Triulzi, nella Città metropolitana di Milano. (25R00011). Pag. 7


REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 17 settembre 2024, n. 37.

Disciplina del servizio fitosanitario regionale. (24R00362). Pag. 7

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2024, n. 38.

Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026. (24R00378). Pag. 10



REGIONE ABRUZZO

RETTIFICHE

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2024, n. 20.

Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettera d), del d.lgs. 118/2011. (24R00418).....

Pag. 21

LEGGE REGIONALE 19 novembre 2024, n. 21.

Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 2023, n. 10 (Disciplina del sistema turistico regionale). (24R00419).....

Pag. 22

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica della legge regionale 22 febbraio 2024, n. 7 della Regione Toscana, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 12 del 4 marzo 2024, Parte Prima, recante «Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016)». (24R00377).....

Pag. 23



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2024, n. 18.

Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2025-2027.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria anno 55 – Parte I n. 11 Supplemento del 16 ottobre 2024).

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa

1. Per l'esercizio finanziario 2025, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono rispettivamente previste entrate di competenza relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altra entrata per euro 6.929.216.243,30 e di cassa per euro 11.242.010.679,20 e autorizzati impegni di spesa per euro 6.929.216.243,30 e pagamenti per euro 11.167.071.093,00 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l'esercizio finanziario 2026, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 5.888.585.972,92 e autorizzati impegni di spesa per euro 5.888.585.972,92 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l'esercizio finanziario 2027, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 5.888.022.179,57 e autorizzati impegni di spesa per euro 5.888.022.179,57 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

4. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento alle casse regionali dei proventi derivanti dalla contrazione di mutui e altre forme di indebitamento per gli importi e gli esercizi individuati dall'art. 3.

5. È autorizzato l'impegno delle spese per gli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione della spesa di cui ai commi 1, 2 e 3.

6. È autorizzato il pagamento delle spese per l'esercizio finanziario 2025, entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.

Art. 2.

Allegati al bilancio di previsione

1. È approvato il bilancio di previsione 2025-2027, allegato quale parte integrante della presente legge, comprensivo degli schemi di bilancio di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 118/2011, dei relativi allegati e della nota integrativa.

Art. 3.

Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura degli investimenti per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 e del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento per l'esercizio 2024.

1. Ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo n. 118/2011 e nel rispetto dell'art. 3, commi 16 e 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)), la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere all'indebitamento, per un totale di euro 246.980.525,38, a copertura:

a) degli investimenti dell'esercizio 2025 nell'importo di euro 91.350.998,70 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2025-2027 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - Parte I;

b) degli investimenti dell'esercizio 2026 nell'importo di euro 25.000.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2025-2027 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - Parte I;


c) degli investimenti dell'esercizio 2027 nell'importo di euro 15.000.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2025-2027 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - Parte I;

d) del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2024, di cui all'art. 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011, e all'art. 1, comma 688 bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)), nell'importo di euro 115.629.526,68 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese da finanziarsi con il ricorso al debito autorizzato e non contratto per gli esercizi progressivi» - Parte II.

2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:

a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 5,5 per cento annuo;

b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti;



c) durata massima del periodo di ammortamento: anni trenta.

3. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.

4. Le rate di ammortamento per gli anni 2025, 2026 e 2027 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti negli esercizi 2025, 2026 e 2027, in corrispondenza della Missione 50 «Debito pubblico», Programma 1 «Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari» per le quote interessi e della Missione 50 «Debito pubblico», Programma 2 «Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari» per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2027 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.

5. A garanzia dell'ammortamento dei mutui e delle altre forme di indebitamento di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a istituire speciale vincolo irrevocabile a favore di ciascun istituto mutuante ovvero di ciascun agente incaricato del servizio di pagamento ai portatori delle obbligazioni, dando mandato al proprio tesoriere di pagare le rate di ammortamento alle relative scadenze, con priorità rispetto alle altre spese di natura obbligatoria.

Art. 4.

Fondi di riserva

1. Ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo n. 118/2011, alla Missione 20 «Fondi ed accantonamenti», Programma 1 «Fondo di riserva» sono iscritti i seguenti fondi:

a) fondo di riserva per le spese obbligatorie, con uno stanziamento complessivo pari a euro 10.363.879,60 in termini di competenza e di cassa per l'anno 2025 e in termini di competenza per gli anni 2026 e 2027, rispettivamente pari a euro 27.584.766,42 ed euro 30.099.225,36;

b) fondo di riserva per le spese imprevedute con uno stanziamento complessivo di euro 4.000.000,00 in termini di competenza e di cassa per l'anno 2025 e di euro 4.000.000,00 in termini di competenza per ciascuno degli anni 2026 e 2027;

c) fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, con uno stanziamento complessivo in termini di cassa, per l'anno 2025, pari a euro 741.979.487,66.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera a), sono dichiarate obbligatorie le spese di cui all'apposito elenco allegato alla presente legge.

Art. 5.

Fondo regionale integrativo trasporti

1. Per il triennio 2025-2027 il Fondo regionale integrativo trasporti di cui all'art. 28-ter della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT)), è determinato in:

euro 40.957.420,25 per l'esercizio 2025 di cui euro 19.193.978,25 allocati alla Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 1 «Trasporto ferroviario», titolo 1 «Spese correnti» ed euro 21.763.442,00 alla Mis-

sione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 2 «Trasporto pubblico locale», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027;

euro 41.087.420,25 per l'esercizio 2026 di cui euro 19.323.978,25 allocati alla Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 1 «Trasporto ferroviario», titolo 1 «Spese correnti» ed euro 21.763.442,00 alla Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 2 «Trasporto pubblico locale», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027;

euro 41.217.420,25 per l'esercizio 2027 di cui euro 19.453.978,25 allocati alla Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 1 «Trasporto ferroviario», titolo 1 «Spese correnti» ed euro 21.763.442,00 alla Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 2 «Trasporto pubblico locale», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 6.

Concorso alla finanza pubblica

1. La Regione assicura, nel triennio 2025-2027, il concorso alla finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), mediante istituzione di apposito fondo denominato «Accantonamento di fondi per il contributo alla finanza pubblica» dell'importo di euro 12.000.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è allocato alla Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 3 «Altri fondi», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027.

3. La Regione assicura, altresì, per l'anno 2025 il concorso alla finanza pubblica di cui all'art. 1, commi 850 e 851, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) per l'importo di euro 5.425.001,73, mediante le risorse allocate alla Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 3 «Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 7.


Erogazione al Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria

1. I fondi iscritti alla Missione 1 «Servizi Istituzionali, generali e di gestione», Programma 1 «Organi Istituzionali», titolo 1 «Spese correnti» sono messi a disposizione del Presidente del Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria ai sensi della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria).

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale entra in vigore il 1° gennaio 2025.



La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 9 ottobre 2024

*Il Presidente facente funzioni
della giunta regionale*
PIANA

(Omissis).

25R00044

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2024, n. 16.

Ampliamento dei confini del Parco regionale della Valle del Lambro nei comuni di Arcore, Concorezzo, Macherio e Villasanta ai sensi dell'articolo 16-bis della l.r. 86/1983 e conseguenti modifiche e integrazioni alla l.r. 16/2007.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Supplemento n. 43 del 25 ottobre 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Ampliamento dei confini del Parco regionale della Valle del Lambro nei Comuni di Arcore, Concorezzo, Macherio e Villasanta.

1. I confini del Parco regionale della Valle del Lambro sono ampliati nei Comuni di Arcore, Concorezzo, Macherio e Villasanta, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).

2. I confini del Parco regionale di cui al comma 1 sono individuati nella planimetria «Parco Valle del Lambro», costituita da quattro fogli in scala 1:10.000 e allegata alla presente legge, che sostituisce le precedenti planimetrie. I confini del Parco naturale della Valle del Lambro restano individuati nella planimetria in scala 1:25.000, denominata «Parco naturale Valle del Lambro», di cui all'art. 79, comma 2, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi).

Art. 2.

Ampliamento dei confini del Parco regionale della Valle del Lambro. Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 16/2007.

1. Alla legge regionale n. 16/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 75, dopo le parole «Cesana Brianza,» è inserita la seguente: «Concorezzo,»;

b) dopo l'art. 75-ter è inserito il seguente:

«Art. 75-quater (Disposizioni relative ad un'ulteriore ampliamento dei confini del Parco regionale).

— 1. Nelle aree oggetto di ampliamento del Parco regionale della Valle del Lambro nei Comuni di Arcore, Concorezzo, Macherio e Villasanta la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dall'ente gestore del Parco entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante «Ampliamento dei confini del Parco regionale della Valle del Lambro nei Comuni di Arcore, Concorezzo, Macherio e Villasanta, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 86/1983 e conseguenti modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 16/2007».

2. Nelle aree oggetto di ampliamento del Parco regionale della Valle del Lambro nei Comuni di Arcore, Concorezzo, Macherio e Villasanta si applica quanto previsto all'art. 206-bis, commi 2, 3 e 5.»;

c) all'Allegato A in corrispondenza dei riferimenti al Parco regionale della Valle del Lambro, è aggiunta, nella colonna «Leggi di modifica», l'indicazione «Ampliamento dei confini del Parco regionale della Valle del Lambro nei Comuni di Arcore, Concorezzo, Macherio e Villasanta, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 86/1983 e conseguenti modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 16/2007», unitamente agli estremi della legge stessa.

Art. 3.

Clausola di neutralità finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 23 ottobre 2024

FONTANA

(Omissis).

25R00008



LEGGE REGIONALE 21 novembre 2024, n. 17.

Diffusione del turismo equestre tramite la realizzazione di reti di ippovie. Modifiche alle leggi regionali 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo) e 27 febbraio 2017, n. 5 (Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Supplemento n. 48 del 25 novembre 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica alla l.r. 27/2015

1. Alla lettera *u*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo) le parole «ed enogastronomico» sono sostituite dalle seguenti: «, enogastronomico ed equestre».

Art. 2.

Modifiche alla l.r. 5/2017

1. Alla legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5 (Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico) sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel titolo le parole «e dei sentieri di montagna d'interesse storico» sono sostituite dalle seguenti: «, dei sentieri di montagna d'interesse storico e delle ippovie»;

b) dopo il comma 1-*bis* dell'art. 1 è aggiunto il seguente:

«1-*ter*. La presente legge reca, infine, disposizioni relative alle ippovie al fine di favorire il turismo equestre.»;

c) dopo la lettera *d-bis*) del comma 1 dell'art. 2 è aggiunta la seguente:

«*d-ter*) ippovia: tracciato con le caratteristiche definite dal regolamento di cui all'art. 10, provvisto di apposita segnaletica destinato al transito anche degli equidi con cavaliere o con conduttore e individuato sul sedime di sentieri o di qualsiasi altro percorso collocato su argini di canali, fiumi e golene.»;

d) dopo l'art. 3-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 3-*ter* (Sezione speciale ippovie). — 1. All'interno del catasto regionale della REL è istituita una sezione speciale, nella quale sono inserite le ippovie, così come definite dall'art. 2, comma 1, lettera *d-ter*). L'inserimento delle ippovie nella sezione dedicata del catasto regionale avviene su proposta degli enti territorialmente competenti.

2. ERSAF, in quanto ente strumentale regionale competente, cura la realizzazione e l'aggiornamento della sezione speciale avvalendosi anche della collaborazione e del supporto del CAI Lombardia, del Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia e del Comitato regionale Lombardia della Federazione italiana sport equestri (FISE). Inoltre, a titolo consultivo, può avvalersi del supporto tecnico del comitato lombardo della Federazione italiana di turismo equestre e tecniche di ricognizione equestre competitiva – ANTE (FITETREC-ANTE).»;

e) la rubrica dell'art. 5 è sostituita dalla seguente:

«Programma triennale e valorizzazione del partenariato pubblico-privato»;

f) dopo il comma 2 dell'art. 5 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. La Giunta regionale promuove la costituzione da parte degli enti territorialmente competenti di partenariati tra soggetti pubblici e privati per l'individuazione, la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la gestione dei percorsi di cui alla presente legge, anche mediante il completamento e il collegamento di tracciati già esistenti con priorità per i percorsi che connettono punti di interesse ambientale, paesistico, turistico, oppure punti di servizio quali, a titolo esemplificativo, rifugi, bivacchi, scuderie e centri ippici, o di ristoro, anche per equidi, nel rispetto delle normative e delle disposizioni anche di carattere locale.»;

g) la rubrica dell'art. 7 è sostituita dalla seguente:

«Consulta per la REL, per le strade storiche di montagna e per le ippovie»;

h) al primo periodo del comma 1 dell'art. 7, le parole:

«Consulta per la REL e per le strade storiche di montagna» sono sostituite dalle seguenti: «Consulta per la REL, per le strade storiche di montagna e per le ippovie»;

i) dopo la lettera *d*) del comma 2 dell'art. 7 è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) un rappresentante del Comitato regionale Lombardia della FISE.»;

j) dopo la lettera *c*) del comma 1 dell'art. 10 è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) le specifiche caratteristiche, anche dimensionali e strutturali, delle ippovie, i limiti di utilizzo anche in relazione alla fruizione plurima, nonché le modalità di tenuta e aggiornamento della relativa sezione speciale inserita nel catasto della REL.»;


k) dopo il comma 4 dell'art. 12 sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. Alle spese correnti derivanti dall'attuazione dell'articolo 3-*ter*, comma 2, della presente legge, si fa fronte con incremento di euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2025-2026 della missione 6 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», programma 01 «Sport e tempo libero» - titolo 1

«Spese correnti» e corrispondente diminuzione per pari importi e medesimi esercizi finanziari della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri Fondi» - titolo 1

«Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2024-2026.

4-*ter*. Alle spese in conto capitale derivanti dall'attuazione dell'art. 5, comma 2-*bis*, della presente legge, si fa fronte con incremento di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2025-2026 della missione 6 «Politiche giovanili,



sport e tempo libero», programma 01 «Sport e tempo libero» - titolo 2 «Spese in conto capitale» e corrispondente diminuzione per pari importi e medesimi esercizi finanziari della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri Fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2024-2026.

4-quater. Alle spese derivanti dai commi 4-bis e 4-ter per gli esercizi successivi al 2026 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 21 novembre 2024

FONTANA

25R00009

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2024, n. 18.

Istituzione del Garante regionale per i diritti delle persone anziane. Modifiche della legge regionale 8 agosto 2022, n. 18 (Riorganizzazione degli organi di garanzia regionali: Difensore regionale, Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Supplemento n. 48 del 25 novembre 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità e istituzione

1. La Regione, al fine di promuovere, garantire e vigilare sulla piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle persone anziane, in conformità a quanto previsto dalla Costituzione, dagli articoli 21 e 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), dalla Carta europea dei diritti e delle responsabilità delle persone anziane bi-

sognose di cure e assistenza a lungo termine, nonché dalla legislazione regionale, statale e internazionale, istituisce, presso il Consiglio regionale, il Garante per i diritti delle persone anziane, di seguito denominato Garante.

2. Il Garante nell'esercizio delle proprie funzioni non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e svolge la propria attività nel rispetto del principio di uguaglianza, con imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione.

Art. 2.

Beneficiari degli interventi

1. Il Garante opera a favore delle persone di età uguale o superiore ai sessantacinque anni residenti nel territorio regionale.

Art. 3.

Funzioni

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

a) promuove l'attuazione degli articoli 21 e 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dei trattati e delle convenzioni internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti delle persone anziane;

b) promuove e monitora la diffusione e l'effettiva applicazione dei diritti delle persone anziane, relativamente a:

1. parità di accesso ai servizi di assistenza e a forme di sostegno;

2. libertà di scelta e autonomia decisionale;

3. assenza di abusi e maltrattamenti;

4. diritti costituzionali e libertà fondamentali, con particolare riferimento al diritto alla vita, al diritto alla salute, al diritto alla riservatezza e al diritto allo svolgimento della propria personalità nel contesto sociale e nella vita familiare;

5. partecipazione e inclusione sociale;

6. forme di tutela, anche di tipo risarcitorio;

c) promuove forme di collaborazione e di consultazione con tutte le organizzazioni, le istituzioni, le realtà economiche e gli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *b*), della legge 6 giugno 2016, n. 106), che operano sul territorio regionale nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti delle persone anziane, nonché della loro assistenza e inclusione;

d) promuove iniziative a favore della piena tutela dei diritti delle persone anziane, con particolare riferimento all'applicazione dei diritti di cui alla lettera *b*), nonché a sostegno delle forme di partecipazione degli anziani alla vita delle comunità locali;

e) promuove presso gli organi competenti l'adozione di politiche di invecchiamento attivo, anche attraverso la valorizzazione di approcci positivi per i lavoratori anziani nella trasmissione di saperi verso le nuove generazioni, riconoscendone il valore di patrimonio per la società, di memoria culturale e di risorsa umana attiva;

f) concorre a verificare l'applicazione sul territorio regionale delle convenzioni di cui all'art. 1, comma 1, delle altre convenzioni internazionali, nonché l'applicazione e



l'attuazione delle disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di tutela degli anziani;

g) promuove, a livello regionale, iniziative di sensibilizzazione e di diffusione della conoscenza e della cultura dei diritti delle persone anziane, iniziative di diffusione delle misure regionali in materia di invecchiamento attivo e collabora con le istituzioni e gli enti competenti a vigilare sull'attività delle strutture sanitarie e delle unità di offerta sociali e sociosanitarie pubbliche e private accreditate;

h) promuove iniziative a tutela delle persone anziane anche su segnalazione delle associazioni dei familiari;

i) nel caso di segnalazioni di omissioni o di inosservanze che compromettono l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera b), effettua puntuali comunicazioni all'ente, all'amministrazione o all'organo competente;

j) denuncia i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni;

k) segnala agli organi competenti eventuali fattori di rischio o di danno per gli anziani dei quali viene a conoscenza, anche su indicazione dei soggetti interessati o di associazioni o di organizzazioni non governative che svolgono una attività inerente a quanto segnalato;

l) può inviare ai soggetti titolari dell'iniziativa legislativa a livello statale o regionale proposte finalizzate a incrementare il benessere degli anziani, nonché a riconoscere il ruolo e i compiti delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività in favore degli anziani anche al fine di valorizzare il principio di sussidiarietà orizzontale;

m) su richiesta, espressa dal Consiglio o dalla Giunta regionale, può esprimere pareri in riferimento a disposizioni riguardanti le persone anziane contenute in proposte di legge, di regolamento, in delibere, piani e programmi regionali. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende espresso in senso favorevole;

n) compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'art. 7, attiva progetti specifici di studio, promozione, comunicazione e formazione sui diritti degli anziani, in proprio o in collaborazione con altri soggetti istituzionali, privati o del Terzo settore;

o) può promuovere, d'intesa con i competenti assessorati, eventi formativi e di aggiornamento rivolti ai soggetti che operano a favore delle persone anziane, nonché la diffusione di buone pratiche amministrative e lo scambio di esperienze in materia.

2. Il Garante promuove idonee forme di collaborazione con i Garanti regionali delle altre Regioni, ove istituiti, nonché con gli enti preposti alla tutela dei diritti delle persone anziane e partecipa alle relative iniziative di coordinamento.

Art. 4.

Attribuzione delle funzioni al Garante per la tutela dei minori e delle fragilità

1. Le funzioni di Garante regionale per i diritti delle persone anziane previste dalla presente legge sono attribuite al Garante per la tutela dei minori e delle fragilità di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale 8 agosto 2022, n. 18 (Riorganizzazione degli organi di garanzia regionali: Difensore regionale, Garante per l'infanzia e l'adolescenza,

Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità).

2. Il Garante per la tutela dei minori e delle fragilità esercita le funzioni di Garante regionale per i diritti delle persone anziane disciplinate dalla presente legge coordinandosi, ove occorra, con il Difensore regionale di cui alla legge regionale 6 dicembre 2010, n. 18 (Disciplina del Difensore regionale).

Art. 5.

Modifica alla legge regionale n. 18/2022

1. Alla legge regionale 8 agosto 2022, n. 18 (Riorganizzazione degli organi di garanzia regionali: Difensore regionale, Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità) è apportata la seguente modifica:

a) all'art. 2, comma 1, lettera b), dopo le parole «delle vittime di reato» sono aggiunte le seguenti: «, delle persone anziane».

Art. 6.

Clausola valutativa

1. Il Garante presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che documenta e descrive:

a) lo stato di attuazione delle funzioni attribuite dall'art. 3 e, per ogni funzione, gli interventi realizzati, le risorse umane e finanziarie impiegate e gli esiti prodotti;

b) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e le indicazioni sulle soluzioni da adottare;

c) le modalità di collaborazione con i soggetti istituzionali competenti e le ricadute ai fini di un maggior coordinamento e integrazione delle politiche per la tutela dei diritti degli anziani;

d) l'entità e la gravità delle violazioni riscontrate, nonché le esigenze prioritarie di promozione dei diritti rilevate sul territorio.


2. Il Consiglio regionale esamina la relazione annuale secondo quanto previsto dall'art. 111-bis del regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame. La relazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Il Garante predispone annualmente, in tempo utile per la formazione del bilancio del Consiglio regionale, un programma di attività per il triennio successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. In ogni caso, il dirigente preposto all'ufficio comunica secondo le ordinarie tempistiche stabilite annualmente gli stanziamenti necessari in sede di predisposizione dello schema del bilancio di previsione.

2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, esaminato il programma e, se necessario, sentito il Garante, determina le risorse finanziarie da inserire nel bilancio del Consiglio regionale. La determinazione può essere disposta direttamente in sede di approvazione dello schema di bilancio di previsione da parte dell'Ufficio di presidenza.



3. Con la relazione di cui all'art. 6, comma 1, il Garante rende conto al Consiglio regionale in modo analitico della gestione della dotazione finanziaria. La relazione è prodotta in tempo utile per l'approvazione dello schema di rendiconto da parte dell'Ufficio di presidenza.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Alle spese per le attività del Garante istituito ai sensi della presente legge, previste in euro 20.000,00 annui, si provvede con le somme stanziare alla missione 01 «Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo», programma 01 «Organi istituzionali» - Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio regionale, nell'ambito del contributo di funzionamento al Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2025 e successivi.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 21 novembre 2024

FONTANA

25R00010

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2024, n. 19.

Mutamento delle circoscrizioni comunali mediante rettifica dei confini tra i comuni di Pieve Emanuele e di Locate di Triulzi, nella Città metropolitana di Milano.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Supplemento n. 48 del 25 novembre 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. Sono distaccati dal Comune di Locate di Triulzi e aggregati al Comune di Pieve Emanuele, nella Città metropolitana di Milano, i territori, per complessivi

48.413 metri quadrati, indicati e rappresentati negli allegati, Tabella A e cartografie, alla presente legge.

2. Sono distaccati dal Comune di Pieve Emanuele e aggregati al Comune di Locate di Triulzi, nella Città metropolitana di Milano, i territori per complessivi 74.321 metri quadrati indicati e rappresentati negli allegati, Tabella B e cartografie, alla presente legge.

Art. 2.

Rapporti conseguenti al mutamento delle circoscrizioni comunali

1. I rapporti conseguenti al mutamento delle circoscrizioni comunali di cui all'art. 1 sono regolati dalla Regione, secondo quanto disposto dall'art. 11 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).

Art. 3.

Clausola di neutralità finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 21 novembre 2024

FONTANA

(Omissis).

25R00011

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 17 settembre 2024, n. 37.

Disciplina del servizio fitosanitario regionale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 47 del 20 settembre 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE


HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis)



IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 (Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento «UE» 2016/2031 e del regolamento «UE» 2017/625).

Considerato quanto segue:

1. A livello statale l'organizzazione del servizio fitosanitario, la disciplina dei controlli ufficiali per garantire la sanità delle piante e le norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi sono stabiliti in modo puntuale, sia nei contenuti, sia nelle procedure, dal decreto legislativo n. 19/2021 che ha per oggetto l'adeguamento della normativa nazionale ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) n. 2016/2031 e del regolamento n. 2017/625. Nel decreto legislativo n. 19/2021 sono, infatti, disciplinate le funzioni del servizio fitosanitario nazionale, costituito dal servizio fitosanitario centrale, dai servizi fitosanitari regionali e dall'istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante, il sistema per la gestione delle emergenze fitosanitarie, le procedure autorizzatorie e di controllo per la produzione e il commercio delle piante nonché il sistema sanzionatorio.

2. A livello regionale, con la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (legge finanziaria per l'anno 2011), a far data dal 1° marzo 2011, le funzioni del servizio fitosanitario regionale, già esercitate dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), sono state incardinate presso gli uffici della Giunta regionale. Successivamente, con la legge regionale 29 novembre 2011, n. 64 (Disciplina del servizio fitosanitario re-

gionale), si è provveduto a indicare le funzioni e le norme organizzative del suddetto servizio, nonché a disciplinare le procedure amministrative in materia.

3. A seguito dell'entrata in vigore del sopracitato decreto legislativo n. 19/2021 è necessario intervenire per abrogare la legge regionale n. 64/2011 e riallineare le norme regionali alle novità introdotte dalla disciplina europea e nazionale, in particolare, riguardo alle funzioni del servizio fitosanitario, al personale tecnico, agli obblighi e alle responsabilità degli operatori professionali che rientrano nelle categorie di cui all'art. 65, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2016/2031;

Approva la presente legge

Art. 1.

Funzioni del servizio fitosanitario regionale

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 (Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento «UE» 2016/2031 e del regolamento «UE» 2017/625), di seguito denominato «decreto legislativo», al servizio fitosanitario regionale, istituito presso la Regione Toscana con la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) a far data dal 1° marzo 2011, competono:

a) l'applicazione delle normative fitosanitarie nazionali e dell'Unione europea e delle altre normative per le quali tale funzione è attribuita per espressa disposizione di legge o di regolamento;

b) l'attuazione delle attività di protezione delle piante di cui all'art. 3 del decreto legislativo;

c) la partecipazione al Comitato fitosanitario nazionale di cui all'art. 7 del decreto legislativo;


d) le registrazioni degli operatori professionali e il rilascio delle autorizzazioni fitosanitarie di cui agli articoli 34 e 37 del decreto legislativo;

e) il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare l'eventuale presenza di organismi nocivi;

f) la responsabilità per l'effettuazione delle analisi fitosanitarie ufficiali;

g) la definizione delle aree delimitate in relazione al rinvenimento di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea ai sensi dell'art. 18 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale;

h) l'effettuazione delle indagini nelle aree delimitate ai sensi dell'art. 19 del regolamento (UE) 2016/2031;



i) la redazione dei piani di azione per gli organismi nocivi prioritari, sentito il Comitato fitosanitario nazionale;

j) l'accertamento delle violazioni delle normative in materia fitosanitaria e di altre normative per la quali tale funzione è ad esso attribuita per espressa disposizione di legge o di regolamento;

k) l'effettuazione dei controlli documentali, d'identità e fitosanitari inerenti a vegetali, prodotti vegetali e altri materiali regolamentati provenienti da paesi terzi;

l) l'attività relativa alla certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali destinati all'esportazione verso paesi terzi;

m) la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possono essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;

n) la raccolta delle informazioni relative agli organismi nocivi per il territorio di competenza, necessarie alla definizione del «*pest status*» nazionale e alla redazione delle relazioni annuali;

o) la realizzazione del programma di *audit*, in applicazione del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento n. 2017/625, sugli organismi delegati nel proprio territorio di competenza all'esecuzione dei controlli ufficiali o di altre attività ufficiali;

p) l'applicazione del piano nazionale dei controlli fitosanitari di cui all'art. 47 del decreto legislativo, del programma nazionale di indagine di cui all'art. 27 del decreto legislativo, dei provvedimenti di emergenza, nonché dei piani di emergenza e dei piani di azione nazionali contro gli organismi nocivi;

q) la notifica al servizio fitosanitario centrale del rinvenimento di organismi nocivi, precedentemente assenti nel territorio di propria competenza;

r) la tenuta, per il territorio di competenza, dei registri regionali derivanti dall'applicazione della normativa fitosanitaria;

s) la messa a punto, la definizione e la divulgazione delle strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria;

t) l'effettuazione di attività di studio e sperimentazione nel settore fitosanitario, con particolare riferimento ai metodi innovativi di difesa delle piante dalle avversità, che siano rispettosi dell'ambiente, dell'operatore agricolo e del consumatore, e la loro definizione e divulgazione;

u) l'elaborazione dei disciplinari di difesa e di diserbato, al fine di migliorare lo stato fitosanitario, la qualità delle produzioni vegetali nonché la concessione di deroghe alle disposizioni in essi contenute;

v) l'emanazione delle misure e il coordinamento delle attività per ridurre gli impatti derivanti dall'utilizzo di prodotti fitosanitari ai sensi della direttiva n. 2009/128/CE Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, e del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva n. 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi);

w) il supporto tecnico-specialistico in materia fitosanitaria agli enti pubblici;

x) lo svolgimento di ogni altra attività prevista dalla normativa unionale, nazionale e regionale in materia di protezione delle piante.

Art. 2.

Personale tecnico

1. Il servizio fitosanitario regionale, in conformità agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo, svolge le funzioni di cui all'art. 1 con le seguenti tipologie di personale tecnico:

- a) ispettori fitosanitari;
- b) agenti fitosanitari;
- c) assistenti fitosanitari.

2. Gli ispettori fitosanitari e gli agenti fitosanitari, in possesso dei requisiti tecnici e professionali previsti rispettivamente dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 19/2021, sono abilitati mediante la frequenza, con esito positivo, di specifici corsi di formazione teorico-pratici e sono inquadrati in uno specifico profilo regionale.

3. Agli ispettori fitosanitari, agli agenti fitosanitari e agli assistenti fitosanitari è rilasciato dalla Regione apposito documento di riconoscimento.

4. Gli ispettori fitosanitari, come stabilito dall'art. 18, comma 6, del decreto legislativo, nell'esercizio delle loro attribuzioni rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57, comma 3, del codice di procedura penale.

5. Gli agenti fitosanitari, come stabilito dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo, nell'esercizio delle loro attribuzioni rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57, comma 3, del codice di procedura penale.

6. I nominativi del personale di cui al comma 1 sono comunicati al servizio fitosanitario centrale per l'iscrizione nell'apposita sezione del personale del servizio fitosanitario nazionale di cui all'art. 24 del decreto legislativo.

Art. 3.

Registrazione al registro ufficiale degli operatori professionali e autorizzazione all'uso del passaporto delle piante.

1. La richiesta di registrazione nel registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP), di cui all'art. 34 del decreto legislativo, è presentata al servizio fitosanitario regionale, mediante apposito applicativo informatico, con le modalità previste dall'art. 35 del decreto legislativo.

2. La richiesta di autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante, di cui all'art. 37 del decreto legislativo, è presentata al servizio fitosanitario regionale, mediante apposito applicativo informatico. Il servizio fitosanitario regionale conclude l'istruttoria nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Art. 4.

Diritti obbligatori

1. Gli operatori professionali registrati nel RUOP sono tenuti al versamento alla Regione dei diritti obbligatori di cui all'allegato III del decreto legislativo, secondo quanto previsto dall'art. 56 dello stesso decreto, nonché delle altre tariffe previste dalla normativa nazionale.



2. La Regione destina annualmente alle attività di protezione delle piante del servizio fitosanitario regionale un importo equivalente alla previsione del gettito relativo alle somme di cui al comma 1, come previsto dall'art. 56, comma 6, del decreto legislativo.

Art. 5.

Sanzioni

1. Chiunque non esegue, in tutto o in parte, o esegue oltre la scadenza, il versamento dei diritti obbligatori di cui all'art. 4, comma 1, è soggetto al pagamento della sanzione prevista dall'art. 10 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali).

2. Alle violazioni in materia fitosanitaria il cui accertamento compete al servizio fitosanitario regionale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera l), si applicano le sanzioni previste dall'art. 55 del decreto legislativo.

3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 si osservano le disposizioni della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

4. Le somme di cui ai commi 1 e 2 sono destinate alle attività di protezione delle piante del servizio fitosanitario regionale che effettua il controllo, come previsto dall'art. 55, comma 30, del decreto legislativo.

Art. 6.

Norme transitorie

1. Fino all'operatività dell'applicativo informatico gestito dal servizio fitosanitario regionale di cui all'art. 3, gli operatori presentano le richieste al servizio fitosanitario regionale mediante la dichiarazione unica aziendale (DUA) di cui all'art. 11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola).

Art. 7.

Rinvio

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo.

Art. 8.

Abrogazioni

1. La legge regionale 29 novembre 2011, n. 64 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale) dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata.

Art. 9.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 17 settembre 2024

GIANI

(*Omissis*)

24R00362

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2024, n. 38.

Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 14 ottobre 2024 - n. 52*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*);

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018);

Vista la legge regionale 1° marzo 2022, n. 4 (Custodi della montagna toscana. Disposizioni finalizzate a contrastare lo spopolamento e a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei territori montani);

Vista la legge regionale 7 giugno 2022, n. 16 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2022-2024);



Vista la legge regionale 28 novembre 2022, n. 40 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2022–2024);

Vista la legge regionale 14 maggio 2024, n. 17 (Disposizioni in materia di promozione della circolazione dei crediti fiscali);

CONSIDERATO QUANTO SEGUE:

1. È necessario rivedere l’allocazione sul bilancio regionale del maggior gettito di entrata stimato in relazione all’art. 4 della legge regionale n. 77/2012, come modificato dall’art. 1 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 48 (Legge di stabilità per l’anno 2024), fornendo una diversa ripartizione del valore complessivo di euro 200.000.000,00 tra le tipologie 101 e 102 del titolo 1 della parte entrata del bilancio di previsione 2024 - 2026 per il triennio di riferimento;

2. È necessario riadeguare all’ammontare della spesa degli esercizi più recenti la dotazione finanziaria degli interventi contro la violenza nei confronti delle donne, in relazione alla disponibilità del bilancio;

3. È ripristinato lo stanziamento originario, che ritorna pertanto ad euro 180.000,00, per la progettazione di fattibilità tecnico economica per l’estensione della linea tramviaria 1 verso l’Ospedale Meyer, ridotto di 80.000,00 euro sull’anno 2024 per esigenze contabili contingenti;

4. Per fare fronte all’elevato numero di domande, è necessario incrementare la dotazione finanziaria della legge regionale 4/2022 sui «Custodi della montagna toscana» di 100.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028;

5. A seguito dello sviluppo del progetto recupero e di ristrutturazione dell’ex scuola elementare «Vincenzo Giudice» a Carrara, in località Bergiola, per assicurare il conseguimento dell’interesse alla base della previsione originaria, è opportuno incrementare il contributo regionale e ripartirlo su due annualità;

6. È opportuno assegnare un contributo a titolo di sostegno alle spese di organizzazione del Carnevale di Viareggio, edizione 2024;

7. È necessario prevedere, in favore della Fondazione festival pucciniano, un contributo per l’anno 2024, finalizzato al pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Fondazione stessa per la costruzione del teatro all’interno del Parco della musica a Torre del Lago Puccini nel Comune di Viareggio;

8. A seguito dello *shock* ambientale che ha interessato la laguna di Orbetello, è necessario erogare contributi per fronteggiare la grave perdita subita dal soggetto concessionario dei diritti esclusivi di pesca nell’area, che rappresenta una parte sostanziale dell’economia locale, nonché prevedere ristori per operatori del settore turismo, del commercio e delle attività di parcheggio veicoli della zona di Ansedonia, la cui attività è duramente impattata dalle ripercussioni dell’evento ambientale;

9. È necessario dare completa copertura economica al quadro economico complessivo finale dell’insieme dei progetti attuati dalla Provincia di Massa Carrara nell’ambito dell’intervento di ripascimento dell’arenile e difesa dell’abitato attraverso rinaturalizzazione e modifica opere esistenti nel tratto Porto di Carrara - Fiume Frigido - Fosso Poveromo - Fiume Versilia;

10. È necessario concedere al Comune di Volterra un contributo per l’esecuzione di interventi di messa in sicurezza e di recupero del crollo di un tratto di mura medievali in prossimità della Porta San Felice, al fine di consentire il ripristino della viabilità principale e di favorire la fruizione culturale delle mura;

11. È necessario contribuire fattivamente a rendere il Comune di Bibbona attrattivo tramite interventi urbanistici, architettonici, strutturali, logistici, recuperi rurali e paesaggistici, valorizzando la vocazione naturalistica, culturale e artistica del Comune;

12. È opportuno concorrere al finanziamento degli interventi di recupero e valorizzazione di una porzione del cinquecentesco Palazzo Sforza di Santa Fiora;

13. Per dare continuità all’intervento di recupero del «Teatrino Malaspina» di Mulazzo avviato nel 2022, è necessario contribuire al completamento delle opere di restauro del complesso, edificio e sagrato antistante, nonché per la sua rifunzionalizzazione per fini culturali e sociali;

14. È opportuno contribuire alle spese per i lavori di rifacimento e ristrutturazione degli edifici della Città del teatro a Cascina, concessi in comodato d’uso gratuito alla Fondazione Sipario Toscana onlus;

15. È necessario aumentare e qualificare l’offerta di sport incrementando e valorizzando le strutture destinate all’attività motoria e sportivo ricreativa, e la riqualificazione dell’impiantistica sportiva pubblica;

16. È necessario contribuire allo sforzo finanziario del Comune di Fauglia per costruire una nuova sede dell’Istituto comprensivo Giovanni Mariti poiché l’attuale ha mostrato criticità sulla sicurezza dell’edificio;

17. È necessario concorrere ai lavori per la riapertura della strada comunale denominata «Via del Monte di Balbano», arteria di comunicazione e funzionale collegamento fra i territori di Massarosa e Lucca;

18. È opportuno sostenere i lavori di riqualificazione dell’asse viario «Certosa-Pieve» nel Comune di Calci, che versa in un significativo stato di degrado;


19. È opportuno concorrere alle spese di realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità pubblica necessari a migliorare i collegamenti con l’Osservatorio gravitazionale europeo (*European Gravitational Observatory* «EGO») situato a Cascina;

20. Per il completamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica del nuovo ponte sul fiume Arno nel Comune di Figline e Incisa Valdarno, già finanziata dalla Regione, è necessario un contributo ulteriore per un supplemento di indagine connessa alla mitigazione del rischio idraulico;

21. È opportuno contribuire alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione del palazzo civico di via Garibaldi a Magliano in Toscana, sede del Comune;

22. È opportuno contribuire al secondo stralcio agli interventi strutturali e di miglioramento sismico del Palazzo comunale di Talla, prevedendo un contributo fino all’importo massimo di euro 200.000,00 a favore del Comune di Talla;

23. È opportuno contribuire ai lavori di ristrutturazione della «Casa ospiti San Benedetto» all’interno del complesso monumentale dell’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore in vista del Giubileo 2025;



24. È necessario sostenere i lavori di manutenzione straordinaria della pista di emergenza che collega i Comuni di Fosciandora e Barga;

25. È opportuno concorrere finanziariamente alle spese che il Comune di Terranuova Bracciolini sosterrà per interventi di sistemazione della viabilità di accesso a strutture sanitarie e alloggi di edilizia residenziale pubblica;

26. È opportuno contribuire alla spesa relativa ai servizi conoscitivi e alle indagini preliminari propedeutici all'attività di progettazione dei lavori di collegamento fra la variante Castelnuovo alla SR 445 e il centro abitato di Castelnuovo di Garfagnana;

27. È opportuno concorrere finanziariamente alle spese che il Comune di Marliana sosterrà per ristrutturare e completare un complesso edilizio da adibire a servizi di ambito sanitario e socio-sanitario in frazione Montagnana pistoiese;

28. È opportuno supportare il Comune di Bucine nella manutenzione straordinaria dell'attuale sede della RSA comunale «Fabbri Bicoli» e nella progettazione di una nuova sede della stessa;

29. È opportuno concorrere finanziariamente alle spese di esecuzione di alcuni interventi di messa in sicurezza e funzionalità della residenza sanitaria assistenziale (RSA) del Comune di Sarteano;

30. È opportuno istituire un contributo straordinario in favore del Comune di Castel San Niccolò finalizzato all'adeguamento degli impianti di riscaldamento di trentadue alloggi di edilizia residenziale pubblica nel complesso denominato «ex Collegio dei Salesiani»;

31. È necessario modificare le disposizioni della legge regionale n. 40/2005, nella parte modificata dalla recente legge regionale n. 25/2024, a seguito delle osservazioni formulate dal Ministero della salute in data 29 luglio 2024 che hanno chiesto alla Regione Toscana, al fine di garantire la piena armonizzazione di tale disciplina regionale con la normativa statale concernente il limite di età per il collocamento a riposo del personale della dirigenza medica, di specificare che l'innalzamento temporaneo del limite a sessantotto anni per il conferimento dell'incarico di responsabile di zona e di direttore della società della salute possa avvenire su «istanza dell'interessato»;

32. È altresì necessario intervenire sulla legge regionale n. 17/2024, con modificazioni che si ritengono soddisfattive di quanto riportato di seguito, in quanto, successivamente all'approvazione della medesima legge, sono pervenute dagli uffici ministeriali due note contenenti specifiche osservazioni, che rispettivamente auspicavano che venissero chiariti i seguenti aspetti:

le risorse finanziarie impiegate per l'acquisto dei crediti fiscali da parte degli enti pubblici economici e delle società partecipate come sopra individuati non devono provenire in via surrettizia dal bilancio di altri enti, ma devono costituire risorse proprie;

le tipologie di crediti fiscali acquisibili devono rientrare esclusivamente tra quelle incluse tra le fattispecie di deroga al divieto di cessione tassativamente previste all'art. 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'art. 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, disci-

plina da ritenersi comprensiva delle modifiche apportate dal decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 (Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67;

l'accantonamento, in apposito fondo rischi, di una quota pari ad almeno il 20 per cento del valore nominale dei crediti acquistati da parte degli enti abilitati deve essere effettuato nel rispetto della disciplina del codice civile;

33. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

Variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF. Modifiche all'art. 4 della legge regionale 77/2012

1. Il comma 1-bis dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013), è sostituito dal seguente:

«1-bis. Le maggiori entrate derivanti dal comma 1, lettere c) e d), come modificate dalla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 48 (Legge di stabilità per l'anno 2024), sono stimate in euro 200.000.000,00 annui a decorrere dall'anno 2024 e sono imputate per euro 33.182.949,94 per l'anno 2024, euro 17.919.239,92 per l'anno 2025 ed euro 12.558.136,64 per l'anno 2026 alla Tipologia 101 «Imposte, tasse e proventi assimilati» del Titolo 1 «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa» del bilancio di previsione 2024 - 2026 e per euro 166.817.050,06 per l'anno 2024, euro 182.080.760,08 per l'anno 2025 ed euro 187.441.863,36 per l'anno 2026 alla Tipologia 102 «Tributi destinati al finanziamento della sanità» del Titolo 1 «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa» del bilancio di previsione 2024 - 2026, e successivi.»

Art. 2.


Interventi contro la violenza di genere. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 77/2017

1. La lettera g) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018), è sostituita dalla seguente:

«g) euro 120.000,00 per l'anno 2024;».

2. La lettera c-ter) del comma 4-bis dell'art. 9 della legge regionale n. 77/2017 è sostituita dalla seguente:

«c-ter) fino ad un massimo di euro 450.932,3 per il triennio 2024 - 2026, di cui euro 120.000,00 per l'anno 2024, euro 111.043,73 per l'anno 2025 ed euro 219.888,57 per l'anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 12



“Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024 – 2026.».

Art. 3.

Estensione del sistema tramviario nell’area metropolitana fiorentina. Modifiche all’art. 12 della legge regionale n. 77/2017

1. Alla lettera *b*) del comma 1 e alla lettera *b*) del comma 2 dell’art. 12 della legge regionale n. 77/2017, la parola: «100.000,00» è sostituita dalla seguente: «180.000,00».

Art. 4.

Custodi della montagna toscana. Modifiche all’art. 6 della legge regionale n. 4/2022

1. Il comma 1 dell’art. 6 della legge regionale 1° marzo 2022, n. 4 (Custodi della montagna toscana. Disposizioni finalizzate a contrastare lo spopolamento e a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei territori montani), è sostituito dal seguente:

«1. Per l’attuazione di quanto previsto dalla presente legge è autorizzata la spesa fino a un massimo complessivo di euro 8.000.000,00 per il periodo 2022 – 2028, cui si fa fronte:

a) per euro 1.300.000,00 per l’anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2022;

b) per euro 1.500.000,00 per l’anno 2023, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023;

c) per euro 1.600.000,00 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024 – 2026.».

2. Al comma 3 dell’art. 6 della legge regionale 4/2022 le parole: «2026 e 2027, fino a un massimo di euro 1.500.000,00 per l’anno 2026 e di euro 200.000,00 per l’anno 2027.» sono sostituite dalle seguenti: «2027 e 2028, fino all’importo massimo di euro 300.000,00 per l’anno 2027 e di euro 100.000,00 per l’anno 2028».

Art. 5.

Contributo straordinario al Comune di Carrara per il recupero e la ristrutturazione dell’ex scuola elementare «Vincenzo Giudice» in località Bergiola. Modifiche all’art. 11 della legge regionale n. 16/2022

1. Al comma 1 dell’art. 11 della legge regionale 7 giugno 2022, n. 16 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2022-2024),

le parole: «500.000,00 per l’anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1.000.000,00, di cui euro 300.000,00 per l’anno 2024 ed euro 700.000,00 per l’anno 2025».

2. Il comma 3 dell’art. 11 della legge regionale n. 16/2022 è sostituito dal seguente:

«3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.000.000,00 di cui euro 300.000,00 per l’anno 2024 ed euro 700.000,00 per l’anno 2025, si provvede con le risorse di cui agli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024 e 2025.».

Art. 6.

Contributo in favore della Fondazione Carnevale di Viareggio. Modifiche all’art. 43 della legge regionale n. 40/2022

1. Il comma 1 dell’art. 43 della legge regionale 28 novembre 2022, n. 40 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024), è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Carnevale di Viareggio un contributo, finalizzato al sostegno delle spese di organizzazione dell’edizione del Carnevale, fino a un massimo di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.».

2. Dopo la lettera *b*) del comma 3 dell’art. 43 della legge regionale 40/2022 è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) fino a un massimo di euro 1.000.000,00 per l’anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024 - 2026, annualità 2024.».

Art. 7.

Contributo alla Fondazione festival pucciniano. Modifiche all’art. 47 della legge regionale n. 40/2022

1. Al comma 1 dell’art. 47 della legge regionale n. 40/2022 le parole: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024».


2. Dopo la lettera *b*) del comma 4 dell’art. 47 della legge regionale 40/2022 è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) fino a un massimo di euro 660.000,00 per l’annualità 2024, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024.».

Art. 8.

Contributo straordinario al concessionario dei diritti esclusivi di pesca nella laguna di Orbetello

1. Al fine di assicurare un sostegno immediato alla filiera della pesca e della acquacoltura, gravemente colpita dallo shock ambientale che ha investito la laguna di Orbe-



tello, al concessionario dei diritti esclusivi di pesca nella laguna è riconosciuto un contributo straordinario a fondo perduto, fino a un massimo di euro 450.000,00 per l'anno 2024, per la perdita della produzione.

2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato nel rispetto dell'art. 48 del regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Resta ferma l'eventuale attivazione di risorse europee o nazionali destinate alle calamità naturali e agli eventi climatici avversi ad esse equiparati.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

4. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 450.000,00 per l'anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 «Agricoltura, Politiche agroalimentari e pesca», Programma 02 «Caccia e pesca», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024.

Art. 9.

Contributo straordinario di primo sostegno per i danni recati dall'evento ambientale nella laguna di Orbetello alle imprese del settore turistico, del commercio e delle attività di parcheggio veicoli nella frazione di Ansedonia

1. Al fine di sostenere l'economia locale, danneggiata dal grave shock ambientale che ha colpito la laguna di Orbetello e al conseguente impatto sugli afflussi turistici, è riconosciuto un contributo straordinario a fondo perduto, fino a un massimo di euro 188.000,00 per l'anno 2024, a parziale ristoro della riduzione dei ricavi registrati dalle imprese del settore turistico, del commercio e delle attività di parcheggio veicoli, operanti nella frazione di Ansedonia del Comune di Orbetello.

2. Il Comune di Orbetello, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette alla Giunta regionale la perimetrazione dell'area interessata all'intervento.

3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto alle micro, piccole e medie imprese, attive, iscritte al registro delle imprese con i codici attività economiche (ATECO) individuati dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7, a condizione che l'ammontare del fatturato del periodo compreso fra il 29 luglio 2024 e il 15 settembre 2024 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare del fatturato nel corrispondente periodo del 2023.

4. Il contributo è riconosciuto, entro il limite massimo delle risorse di cui al comma 1, in proporzione alla riduzione del fatturato e dei corrispettivi.

5. Il contributo concesso non potrà, in ogni caso, superare congiuntamente ad altri eventuali altri contributi ottenuti per la medesima finalità anche da altre amministrazioni pubbliche, l'entità della riduzione di fatturato e di corrispettivi nel periodo di osservazione.

6. L'ammontare del contributo è soggetto a riduzione, in eguale proporzione per tutti i beneficiari, in caso di richieste superiori alle risorse di cui al comma 1. Eventuali economie rispetto alle risorse stanziare saranno assegnate in eguale proporzione alle imprese ammesse.

7. L'intervento di cui al comma 1 è attuato ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

8. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di concessione ed erogazione dei contributi.

9. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 188.000,00 per l'anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI e Artigianato», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2024 - 2026, annualità 2024.

10. Agli oneri di gestione delle misure di cui al comma 1, stimati in euro 12.000,00 per l'anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI e Artigianato», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024.

Art. 10.

Contributo alla Provincia di Massa Carrara per l'esecuzione dell'intervento di ripascimento dell'arenile e difesa dell'abitato attraverso rinaturalizzazione e modifica di opere esistenti

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Massa Carrara un contributo fino a un massimo di euro 299.390,96 per l'anno 2024, per far fronte alla spesa sostenuta per l'esecuzione dell'intervento n. 2 dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2012, n. 107 (Deliberazione del Consiglio regionale 11 marzo 2003, n. 47 «Programma straordinario degli investimenti strategici della Regione Toscana. Attuazione degli interventi prioritari di recupero e riequilibrio del litorale e delle attività di formazione del piano di gestione integrata della costa». Rimodulazione e modifica del programma di attuazione degli interventi prioritari di recupero e riequilibrio del litorale).

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 299.390,96 per l'anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 01 «Difesa del suolo», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024.

Art. 11.

Contributo straordinario al Comune di Volterra per l'esecuzione di interventi di messa in sicurezza e di recupero del crollo di un tratto di mura medievali

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Volterra un contributo straordinario fino a un massimo di euro 1.000.000,00 di cui euro 250.000,00



per l'anno 2024 ed euro 750.000,00 per l'anno 2025, per l'esecuzione di interventi di messa in sicurezza e di recupero del crollo di un tratto di mura medievali in prossimità della Porta San Felice, al fine di consentire il ripristino della viabilità principale e di favorire la fruizione culturale delle strutture espositive e dei siti archeologici del territorio.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo di valorizzazione ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), fra la Regione Toscana e il Comune di Volterra, che disciplini le modalità e i contenuti dell'intervento di ricostruzione e valorizzazione delle mura medievali, nonché le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.000.000,00 di cui euro 250.000,00 per l'anno 2024 ed euro 750.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024 e 2025.

Art. 12.

Contributo straordinario al Comune di Bibbona per il restauro del «Forte di Bibbona»

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Bibbona un contributo straordinario fino a un massimo di euro di euro 700.000,00, di cui euro 200.000,00 per l'anno 2025 ed euro 500.000,00 per l'anno 2026, per concorrere alle spese per il restauro dell'immobile denominato «Forte di Bibbona», in vista di una valorizzazione del bene e dell'area adiacente come sede del Laboratorio internazionale per lo studio dei borghi, centro espositivo e museale e nuovo centro culturale del luogo.

2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Bibbona, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 200.000,00 per l'anno 2025 ed euro 500.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2025 e 2026.

Art. 13.

Contributo straordinario al Comune di Santa Fiora per interventi di recupero e valorizzazione del Palazzo Sforza

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Santa Fiora un contributo straordinario fino a un massimo di euro 600.000,00, di cui euro 400.000,00 per l'anno 2025 ed euro 200.000,00 per l'anno 2026, per concorrere al finanziamento degli interventi di recupero

e valorizzazione del Palazzo Sforza di Santa Fiora, a seguito dell'acquisto, da parte del Comune, delle proprietà limitrofe alla parte del castello già di proprietà comunale.

2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Santa Fiora, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione. La stipula dell'accordo è in ogni caso successiva all'effettiva acquisizione al patrimonio comunale delle proprietà limitrofe di cui al comma 1.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 600.000,00 di cui euro 400.000,00 per l'anno 2025 ed euro 200.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2025 e 2026.

Art. 14.

Contributo straordinario al Comune di Mulazzo per restauro e recupero funzionale del «Teatrino Malaspina»

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Mulazzo un contributo straordinario fino a un massimo di euro 400.000,00 per l'anno 2025, per portare a termine gli interventi di recupero e valorizzazione dell'edificio ex oratorio Immacolata Concezione, denominato «Teatrino Malaspina», già intrapresi, e realizzarne altresì la completa rifunzionalizzazione.

2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Mulazzo, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 400.000,00 per l'annualità 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2024 - 2026, annualità 2025.


Art. 15.

Contributo alla Fondazione Sipario Toscana onlus per lavori di rifacimento e ristrutturazione degli edifici della Città del Teatro a Cascina

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Sipario Toscana onlus un contributo fino a un massimo di complessivi euro 150.000,00 per il biennio 2024-2025, finalizzato al sostegno delle spese per i lavori di rifacimento e ristrutturazione degli edifici della Città del teatro a Cascina.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo tra la Regione Toscana e il Comune di Cascina, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte fino a un massimo di euro 105.000,00 per l'anno 2024 ed euro 45.000,00 per l'anno 2025 con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività cul-



turali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2024 - 2026, annualità 2024 e 2025».

Art. 16.

Contributi straordinari per il rifacimento, il recupero e il ripristino dell'utilizzabilità di impianti sportivi esistenti o per la realizzazione di nuovi impianti

1. La Giunta regionale, al fine di sostenere la diffusione dello sport sul territorio regionale in territori caratterizzati da assenza o grave fatiscenza degli impianti, è autorizzata a concedere i seguenti contributi straordinari:

a) al Comune di Fucecchio, fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2024, per concorrere alle spese per i lavori di ristrutturazione ai fini della messa a norma e messa in sicurezza dello stadio comunale «Filippo Corsini»;

b) al Comune di Castiglione della Pescaia, fino a un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 350.000,00 per l'anno 2025 ed euro 350.000,00 per l'anno 2026, per concorrere alle spese per i lavori di ammodernamento ed efficientamento energetico dello stadio comunale «A. Belli» in località Casa Mora;

c) al Comune di Buggiano, fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2025, per concorrere alle spese per il rifacimento della pista di atletica e aree connesse dello stadio comunale «Alberto Benedetti»;

d) al Comune di San Miniato, fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2025, per concorrere alle spese per la manutenzione straordinaria per il rifacimento della pista e delle pedane di atletica leggera all'impianto sportivo «Fontevivo»;

e) al Comune di Incisa e Figline Valdarno, fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2025, per concorrere alle spese per opere di ristrutturazione e riqualificazione del centro sportivo del «Madonnino»;

f) al Comune di Monte Argentario, fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2025, per concorrere alle spese per la realizzazione di un nuovo impianto di atletica leggera in località Le Piane;

g) al Comune di Reggello, fino a un massimo di euro 220.000,00 per l'anno 2025, per la realizzazione di una nuova struttura a copertura di un'area dell'impianto comunale per il gioco del tennis;

h) al Comune di Vicopisano, fino a un massimo di euro 150.000,00 per l'anno 2025, per interventi di messa in sicurezza dello stadio «Urbino Taccola» in località Uliveto Terme;

i) al Comune di Ponte Buggianese, fino a un massimo di euro 70.000,00 per l'anno 2025, per gli interventi di ristrutturazione dello stadio «Sandro Pertini».

2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il comune beneficiario, che ne disciplina le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 3.340.000,00 nel periodo 2024 - 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», Programma 01 «Sport e tempo libero», Titolo 2 «Spese in conto capi-

tale», del bilancio di previsione 2024 - 2026, secondo la seguente ripartizione:

a) per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2024;

b) per l'intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 350.000,00 per l'anno 2025 ed euro 350.000,00 per l'anno 2026;

c) per l'intervento di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2025;

d) per l'intervento di cui al comma 1, lettera d), fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2025;

e) per l'intervento di cui al comma 1, lettera e), fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2025;

f) per l'intervento di cui al comma 1, lettera f), fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2025;

g) per l'intervento di cui al comma 1, lettera g), fino a un massimo di euro 220.000,00 per l'anno 2025;

h) per l'intervento di cui al comma 1, lettera h), fino a un massimo di euro 150.000,00 per l'anno 2025;

i) per l'intervento di cui al comma 1, lettera i), fino a un massimo di euro 70.000,00 per l'anno 2025.

Art. 17.

Contributo straordinario al Comune di Fauglia per la costruzione di una nuova sede dell'Istituto comprensivo Giovanni Mariti


1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Fauglia un contributo straordinario fino a un massimo di euro 1.700.000,00, di cui euro 104.000,00 per l'anno 2024, euro 912.000,00 per l'anno 2025, ed euro 684.000,00 per l'anno 2026, per concorrere alle spese necessarie per la costruzione di una nuova sede dell'Istituto comprensivo Giovanni Mariti, nel territorio del medesimo Comune.

2. Sono ammesse a finanziamento le voci di spesa riportate nel quadro tecnico economico allegato all'atto di approvazione del progetto esecutivo dell'opera di cui al comma 1 inviato alla Giunta regionale.

3. L'erogazione della somma assegnata è effettuata dalla competente struttura regionale a seguito di presentazione di richiesta di pagamento da parte del Comune di Fauglia accompagnata dagli stati di avanzamento lavori (SAL) e dalla relativa documentazione amministrativa e contabile.

4. Il Comune di Fauglia può richiedere l'anticipazione del 20 per cento della somma ammessa a contributo, successivamente all'aggiudicazione dei lavori. Le successive erogazioni avvengono a seguito di richiesta dell'ente assegnatario, alla quale devono essere allegati i relativi giustificativi di spesa. Nei casi in cui, a seguito dell'approvazione della giustificazione della spesa finale e del certificato di regolare esecuzione o del collaudo dei lavori da parte della stazione appaltante, risulti una spesa finale minore rispetto a quella ammessa a contributo, la competente struttura regionale ridetermina la somma ammessa a contributo, economizzando gli importi non spesi.

5. Il contributo deve essere rendicontato entro il 31 dicembre 2026. In caso di mancata osservanza del termine si provvede alla revoca del contributo per la quota non rendicontata.



6. Entro il 31 dicembre 2027 il Comune di Fauglia deve approvare il collaudo o il certificato di regolare esecuzione dei lavori. Qualora tale termine non venga rispettato si provvede alla revoca del contributo e al recupero delle somme già erogate.

7. L'impegno finanziario del contributo è subordinato alla effettiva approvazione, da parte del Comune di Fauglia, del progetto esecutivo dell'opera di cui al comma 1, e alla presentazione alla competente struttura regionale, da parte del Comune stesso, del piano di copertura finanziaria dei costi del quadro economico allegato all'atto comunale di approvazione del progetto.

8. L'edificio, realizzato anche con il contributo straordinario, deve essere mantenuto ad uso scolastico per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, a pena di decadenza del beneficiario dal finanziamento e di recupero delle somme erogate.

9. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.700.000,00 di cui euro 104.000,00 per l'anno 2024, euro 912.000,00 per l'anno 2025, ed euro 684.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», Programma 02 «Altri ordini di istruzione non universitaria», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2024 - 2026.

Art. 18.

Contributo al Comune di Massarosa per la riapertura della strada comunale «Via del Monte di Balbano»

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Massarosa un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 1.000.000,00, di cui euro 300.000,00 per l'anno 2025 ed euro 700.000,00 per l'anno 2026, per sostenere le spese di realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria necessari al ripristino della sicurezza di tratti della strada comunale denominata «Via del Monte di Balbano», nel settore sudorientale del Comune medesimo, in condizioni di grave dissesto.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Massarosa, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.000.000,00, di cui euro 300.000,00 per l'anno 2025 ed euro 700.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla Mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2024 - 2026, annualità 2025 e 2026.

Art. 19.

Contributo straordinario al Comune di Calci per l'efficientamento energetico e la messa in sicurezza dell'asse viario «Certosa-Pieve»

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Calci un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2025, per sostenere le spese necessarie alla manutenzione straordinaria

dell'asse viario «Certosa-Pieve», dalla Pieve di Calci in Via Roma all'incrocio della strada provinciale 24 e del palazzo del Comune.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Calci, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla Mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2024 - 2026, annualità 2025.

Art. 20.

Contributo straordinario al Comune di Cascina per i lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria delle strade pubbliche di accesso all'Osservatorio gravitazionale europeo

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Cascina un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 280.000,00 per l'anno 2025, per concorrere alle spese per gli interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità pubblica necessari a realizzare un collegamento tra l'Osservatorio gravitazionale europeo (European Gravitational Observatory «EGO»), con sede a Cascina, la SP 31 «Cucigliana Lorenzana» e l'uscita di Lavoria della strada di grande comunicazione (SGC) FI-PI-LI.

2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, concorrono, altresì, il Comune di Collesalveti e il consorzio pubblico EGO, secondo quanto stabilito dal protocollo d'intesa stipulato fra i medesimi enti, la Regione Toscana e il Comune di Cascina.


3. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana ed il Comune di Cascina, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione. Tale accordo disciplina, altresì, le modalità di verifica da parte del Comune di Cascina rispetto all'adempimento degli impegni relativi alle opere ed interventi effettuati, come definiti nel protocollo d'intesa di cui al comma 2, nonché le successive modalità di ripartizione del contributo regionale fra gli altri soggetti firmatari.

4. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 280.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla Mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2024 - 2026, annualità 2025.

Art. 21.

Contributo straordinario alla Città metropolitana di Firenze per il completamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica per il nuovo ponte sull'Arno nel Comune di Figline e Incisa Valdarno

1. Per il completamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica per il nuovo ponte sul fiume Arno nel Comune di Figline e Incisa Valdarno di cui all'art. 10 della



legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021), la Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Città metropolitana di Firenze un contributo straordinario fino all'importo massimo di euro 40.000,00 per l'anno 2025.

2. Le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1 sono disciplinate nell'accordo di attuazione dell'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 97/2020.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino all'importo massimo di euro 40.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2025.

Art. 22.

Contributo straordinario per la ristrutturazione del palazzo civico di via Garibaldi nel Comune di Magliano in Toscana

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Magliano in Toscana un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 300.000,00 per l'anno 2025 ed euro 400.000,00 per l'anno 2026, per la ristrutturazione del palazzo civico in via Garibaldi.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Magliano in Toscana, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 300.000,00 per l'anno 2025 ed euro 400.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», Programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2024 - 2026, annualità 2025 e 2026.

Art. 23.

Contributo straordinario al Comune di Talla per interventi strutturali e di miglioramento sismico del Palazzo comunale

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare al Comune di Talla un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 200.000,00, di cui euro 100.000,00 per l'anno 2025 ed euro 100.000,00 per l'anno 2026, per il secondo stralcio degli interventi strutturali e di miglioramento sismico del Palazzo comunale.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Talla, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere della spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 200.000,00, di cui euro 100.000,00 per l'anno 2025 ed euro 100.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», Programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2025 e 2026.

Art. 24.

Contributo straordinario alla Congregazione Benedettina di Santa Maria di Monte Oliveto Maggiore per interventi di restauro della «Casa ospiti San Benedetto» dell'Abbazia di Monte Oliveto Maggiore

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Congregazione Benedettina di Santa Maria di Monte Oliveto Maggiore, nel Comune di Asciano, un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 200.000,00, di cui euro 150.000,00 per l'anno 2024 ed euro 50.000,00 per l'anno 2025, per il sostegno alle spese di interventi di restauro della «Casa ospiti San Benedetto» dell'Abbazia di Monte Oliveto Maggiore.

2. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione alla competente struttura della Giunta regionale di un piano di intervento munito dei necessari titoli autorizzativi. La medesima struttura accerta altresì l'iscrizione nel pubblico registro delle persone giuridiche tenuto presso la prefettura ove la Congregazione ha sede.


3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 200.000,00, di cui euro 150.000,00 per l'anno 2024 ed euro 50.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2024 - 2026, annualità 2024 e 2025.

Art. 25.

Manutenzione straordinaria della pista di emergenza tra i Comuni di Fosciandora e Barga

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Fosciandora un contributo straordinario fino a un massimo di euro 197.000,00, di cui euro 17.000,00 per l'anno 2024 ed euro 180.000,00 per l'anno 2025, per la manutenzione straordinaria della pista di emergenza che garantisce il collegamento tra i Comuni di Fosciandora e Barga.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Fosciandora, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.



3. All'onere della spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 197.000,00, di cui euro 17.000,00 per l'anno 2024 ed euro 180.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2024 - 2026, annualità 2024 e 2025.

Art. 26.

Contributo al Comune di Terranuova Bracciolini per interventi di sistemazione della viabilità di accesso a strutture sanitarie e alloggi di edilizia residenziale pubblica

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Terranuova Bracciolini un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 150.000,00 per l'anno 2025, per realizzare interventi di sistemazione della viabilità di accesso alla sede della Clinica di riabilitazione Toscana S.p.a. e la realizzazione di nuovi posteggi, anche a servizio della struttura, in prossimità della sede della Misericordia e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Terranuova Bracciolini, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 150.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2024 - 2026, annualità 2025.

Art. 27.

Contributo straordinario al Comune di Castelnuovo di Garfagnana per i servizi conoscitivi e le indagini preliminari propedeutici all'attività di progettazione dei lavori di collegamento fra la variante alla SR 445 e il centro abitato di Castelnuovo di Garfagnana

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Castelnuovo di Garfagnana un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 150.000,00 per l'anno 2024, al fine di contribuire alla spesa relativa ai servizi conoscitivi e alle indagini preliminari propedeutici alla progettazione dei lavori di collegamento della variante fra la variante alla strada regionale SR 445 e il centro abitato di Castelnuovo di Garfagnana.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Castelnuovo di Garfagnana, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 150.000,00 sull'annualità 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 05 «Mobilità e infrastrutture stradali», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2024 - 2026, annualità 2024.

Art. 28.

Contributo al Comune di Marliana per interventi di recupero del complesso edilizio per servizi di ambito sanitario e socio-sanitario in frazione Montagnana Pistoiese

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Marliana un contributo straordinario fino a un massimo di euro 130.000,00 per l'anno 2025, per interventi di recupero del complesso edilizio per servizi di ambito sanitario e socio-sanitario in frazione Montagnana Pistoiese.

2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Marliana, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione. La stipula dell'accordo è in ogni caso successiva al rilascio al Comune, da parte della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato, dell'autorizzazione paesaggistica.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 130.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 07 «Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2024 - 2026, annualità 2025.

Art. 29.


Contributo straordinario al Comune di Bucine per manutenzione della RSA comunale «Fabbri Bicoli» e per spese di progettazione per la realizzazione di una nuova sede della stessa

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Bucine un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 450.000,00 per l'anno 2025, secondo la seguente ripartizione:

a) fino a un massimo di euro 150.000,00, per sostenere le spese di manutenzione relative alla messa a norma dell'impianto antincendio dell'immobile sede della residenza sanitaria assistenziale (RSA) comunale «Fabbri Bicoli»;

b) fino a un massimo di euro 300.000,00, per sostenere le spese di progettazione afferenti alla realizzazione, nelle immediate vicinanze dell'attuale RSA, di una nuova sede della stessa.

2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Bucine, che ne disciplini le mo-



dalità di erogazione e rendicontazione. L'erogazione del contributo di cui al comma 1, lettera b), è in ogni caso successiva all'effettiva acquisizione al patrimonio comunale del terreno nelle immediate vicinanze dell'attuale sede della RSA.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 450.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte:

a) fino a un massimo di euro 150.000,00 con gli stanziamenti della Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 03 «Interventi per gli anziani», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2024 - 2026, annualità 2025;

b) fino a un massimo di euro 300.000,00 con gli stanziamenti della Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 03 «Interventi per gli anziani», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2024 - 2026, annualità 2025.

Art. 30.

Contributo al Comune di Sarteano per manutenzione straordinaria della RSA comunale

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sarteano un contributo straordinario fino a un massimo di euro 150.000,00 per l'anno 2025, per concorrere alle spese di messa in sicurezza dell'immobile sede della RSA comunale, nonché per indagini diagnostiche ai fini di una valutazione delle caratteristiche strutturali dell'edificio rispetto alla vulnerabilità e al rischio sismico.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Sarteano, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 150.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 03 «Interventi per gli anziani», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2024 - 2026, annualità 2025.

Art. 31.

Contributo straordinario al Comune di Castel San Niccolò per adeguamento impianti di riscaldamento alloggi di edilizia residenziale pubblica

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Castel San Niccolò un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 150.000,00 per l'anno 2025, finalizzato all'adeguamento degli impianti di riscaldamento del complesso abitativo di edilizia residenziale pubblica denominato «ex Collegio dei Salesiani».

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Castel San Niccolò, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 150.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 «Assetto del territorio ed edilizia abitativa», Programma 02 «Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2025.

Capo II

ATTUAZIONE IMPEGNI CON IL GOVERNO A SEGUITO DI ESAME LEGGI REGIONALI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 40/2005 E ALLA LEGGE REGIONALE N. 17/2024

Art. 32.

Rapporto di lavoro del responsabile di zona. Modifiche all'art. 64-bis della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 5 bis dell'art. 64-bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (disciplina del servizio sanitario regionale), dopo le parole: «è elevato» sono inserite le seguenti: «su istanza dell'interessato».

Art. 33.

Misure per la circolazione dei crediti. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 17/2024

1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 14 maggio 2024, n. 17 (Disposizioni in materia di promozione della circolazione dei crediti fiscali), è inserito il seguente:

«1-bis. L'acquisto dei crediti è consentito alle seguenti condizioni:

a) le risorse finanziarie impiegate dagli enti pubblici economici regionali e/o società partecipate non inclusi nell'elenco di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) per l'acquisto dei crediti fiscali edilizi sono provenienti esclusivamente dalle disponibilità dei propri bilanci, e non surretiziamente da soggetti pubblici invece inclusi in detto elenco;

b) le tipologie di crediti d'imposta acquisibili sono limitate a quelle rientranti tra le fattispecie di deroga al divieto di cessione tassativamente previste all'art. 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.».

Art. 34.

Accantonamento nei fondi rischi. Ulteriori modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 17/2024

1. Al comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 17/2024 dopo le parole: «bilancio di esercizio», sono inserite le seguenti: «, nel rispetto della disciplina del codice civile.».



Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35.

Copertura finanziaria

1. Dall'attuazione degli articoli 1, 32, 33 e 34 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Agli oneri conseguenti alle altre disposizioni della presente legge si fa fronte con le maggiori entrate e le riduzioni di spesa apportate al bilancio di previsione 2024-2026 con la legge regionale di seconda variazione.

Art. 36.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 9 ottobre 2024

GIANI

(*Omissis*).

24R00378

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2024, n. 20.

Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera d), del d.lgs. 118/2011.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Ordinario n. 44 del 6 novembre 2024*)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 20

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del consiglio regionale n. 8/6 del 15 ottobre 2024;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 2024 N. 20

Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 118/2011.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 118/2011.

Art. 1.

Riconoscimento debito fuori bilancio

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuto il debito fuori bilancio della Regione Abruzzo derivante da «Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità», per il valore pari ad euro 19.793,57 onnicomprensivo, nell'ambito delle attività conseguenti all'O.C.D.P.C. n. 118/2013, inerente disposizioni per «favorire e regolare il subentro della Regione Abruzzo nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità conseguente alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno».

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Gli oneri finanziari per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsti dall'art. 1, comma 1, trovano copertura, per l'importo complessivo di euro 19.793,57, sulle risorse allocate nella Missione 09, Programma 04, Titolo 2, Capitolo 162321, art. 2, del bilancio regionale 2024-2026, annualità 2024.

Art. 3.


Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 8/6 del 15 ottobre 2024, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPIRI

24R00418



LEGGE REGIONALE 19 novembre 2024, n. 21.

Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 2023, n. 10 (Disciplina del sistema turistico regionale).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 46 - Ordinario del 20 novembre 2024)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
ATTO DI PROMULGAZIONE N. 21

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 10/1 del 12 novembre 2024;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

LEGGE REGIONALE 19 NOVEMBRE 2024, n. 21

Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 2023, n. 10 (Disciplina del sistema turistico regionale).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 2023, n. 10 (Disciplina del sistema turistico regionale)

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale n. 10/2023

1. Alla legge regionale 15 febbraio 2023, n. 10 (Disciplina del sistema turistico regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'art. 32 è inserito il seguente:

«Art. 32-bis (*Strutture residenziali universitarie*). — 1. Nelle more della disciplina regionale attuativa di cui al comma 3 dell'art. 1-ter della legge 14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari), ai fini della presentazione della Scia al SUAP del comune competente per territorio per l'esercizio dell'attività, le strutture residenziali universitarie di cui al medesimo art. 1-ter della legge n. 338/2000, in possesso dei requisiti di cui al

decreto del Ministro dell'università e della ricerca 30 novembre 2021, n. 1256 (*Standard* minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari), sono equiparate alle strutture ricettive alberghiere di cui alla presente legge.

2. Ai fini della presentazione della Scia ai sensi del comma 1, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale approva la relativa modulistica unificata e standardizzata regionale sulla base dei requisiti di cui al decreto ministeriale n. 1256/2021.

3. La presente disposizione resta in vigore fino al 31 dicembre 2025.».

b) all'art. 43, comma 2, lettera b), le parole «con le caratteristiche della civile abitazione» sono soppresse;

c) al titolo della Sezione III del Capo III del Titolo II le parole «con le caratteristiche della civile abitazione» sono soppresse;

d) l'art. 51 è sostituito dal seguente:

«Art. 51 (*Requisiti comuni*). — 1. I locali destinati alle attività ricettive di cui alla presente sezione devono possedere:

a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per la destinazione residenziale;

b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente;

c) i requisiti previsti dal disciplinare di cui all'art. 18.

2. Per le attività di cui alla presente sezione, l'utilizzo di unità immobiliari a destinazione residenziale non necessita di cambio di destinazione d'uso ed è sempre compatibile con le previsioni del vigente strumento urbanistico comunale.

3. Resta ferma la possibilità di richiedere il cambio di destinazione d'uso nei limiti e con le modalità previste dalla disposizioni vigenti.»;

e) dopo il comma 1 dell'art. 52 è inserito seguente:

«1-bis. Nel caso in cui non sia prevista l'erogazione di servizi di ristorazione, di preparazione e somministrazione di alimenti, anche limitatamente alla prima colazione, non è richiesta la disponibilità di soggiorno, cucina e locali comuni.»;

f) al comma 1 dell'art. 119, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

«g-bis) che non effettua le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 76.».

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 10/1 del 12 novembre 2024, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPURI

24R00419



RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica della legge regionale 22 febbraio 2024, n. 7 della Regione Toscana, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 12 del 4 marzo 2024, Parte Prima, recante «Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016». (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 53 del 16 ottobre 2024).

Con riferimento alla legge regionale in oggetto, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 4 marzo 2024, si segnala che, per correggere un mero errore materiale, il comma 1 dell'art. 82 deve leggersi nel modo che segue:

«1. Al comma 1 dell'art. 7 della l.r. 22/2016 le parole: “31 ottobre” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre”, e le parole: “annuale con proiezione” sono soppresse.».

Ne deriva che il testo coordinato dell'articolo modificato (Legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 «Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET)») deve leggersi:

«1. Il Direttore dell'Agenzia, in attuazione degli indirizzi di cui all'art. 6-*bis*, adotta e trasmette alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, una proposta di programma operativo triennale delle attività di promozione turistica.».

24R00377


MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*


(WI-GU-2025-GUG-022) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 5 0 5 3 1 *

€ 2,00

